

N O R M E     D I     F U N Z I O N A M E N T O

ART. 1 - E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione - S.r.l."

ART. 2 - La Società ha sede in Bari.

ART. 3 - La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea.


ART. 4 - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento, nei modi di legge, di beni in natura e crediti, nonché di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società.

In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in danaro.

In considerazione di specifiche esigenze, la delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione in favore dei soci, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c..

ART. 5 - La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti dalla di-



smissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere pugliesi, già di proprietà delle stesse ed alienato alla Regione Puglia, relativamente al ripianamento del disavanzo sanitario, in virtù di quanto previsto all'Articolo 1 della Legge Regione Puglia 5 giugno 2007 n.16.

La società potrà effettuare le operazioni di cartolarizzazione mediante emissione di titoli ovvero assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione saranno individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.

Gli immobili, e/o ogni altro diritto agli stessi collegato, acquisiti dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quelli relativi ad eventuali altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla società.

Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi - dalla società medesima o da altri enti - per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della procedura di cartolarizzazione. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi dalla società ovvero dai concedenti i finanziamenti da essa ottenuti.

La società potrà compiere tutte le prestazioni accessorie, affini e strumentali più utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di gestione amministrativa, di cassa e di pagamento, di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione; può effettuare operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

Alla società possono essere conferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile oggetto della procedura di cartolarizzazione.


ART. 6 - Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può emettere titoli di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art.2483 C.C..

ART. 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

ART. 8 - Le quote sociali possono essere trasferite sia per atto tra vivi, sia mortis causa.

ART. 9 - Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo am-



ministrativo a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, diviene inefficace quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

ART. 10 - Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale.

In caso di disaccordo sul valore, questo viene determinato sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza della parte più diligente.


Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta (180) giorni dalla data di comunicazione della volontà di recedere.

ART. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, nonchè sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni ritualmente prese vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

ART. 12 - Le decisioni dei soci vengono assunte con metodo collegiale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, spedita ai soci, al domicilio risultante ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo - anche fuori della sede legale, purchè in Italia - il giorno e l'ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, la deliberazione è validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.

ART. 13 - Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultano soci ai sensi delle vigenti norme.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta.

La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'assemblea.

I soci partecipano alle decisioni con diritto di voto proporzionale alla quota di capitale posseduta.

ART. 14 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il presidente nomina, tra gli intervenuti, un segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni assembleari debbono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze - debitamente segnalate dall'organo amministrativo - attinenti alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

ART. 15 - Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della Società eventualmente attribuiti a singoli soci;

- l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la rispettiva retribuzione;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

ART. 16 - La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina.

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti anche fra i non soci.

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni, e sono rieleggibili.

Ove non nominato dall'Assemblea o in sede di costituzione, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dal Collegio Sin-

dacale, se esistente.

Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai Sindaci se nominati almeno cinque giorni prima e contenente il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvi i limiti di legge.

In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione innanzi specificate, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, escluse le attribuzioni allo stesso riservate per legge, può delegare i propri poteri ad un Comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati ai sensi di legge.



oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'articolo 2381, commi 2, 3 e 4 del codice civile, sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) la redazione di regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

b) le proposte all'Assemblea di partecipazione della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

c) le proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;

d) l'approvazione e la consegna all'Assemblea del documento programmatico annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno e la verifica periodica dello stato di attuazione;

e) la gestione dei rapporti istituzionali con le autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

L'Organo amministrativo può altresì provvedere e disporre per la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili acquistati dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e il compimento di atti di disposizione, a qualsiasi titolo, in relazione a tali beni (anche singolarmente considerati), quali la creazione sugli stessi di garanzie, anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla società nel contesto di

tale operazione di cartolarizzazione e nel rispetto di tali contratti e accordi; può inoltre provvedere e disporre per l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di immobili e/o la prestazione di garanzie da parte della società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, oltre a poter determinare la redazione, la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti precedenti.

ART. 18 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o al Consigliere delegato, se nominato, e comunque nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, a procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti.

ART. 19 - Il compenso spettante all'organo amministrativo è stabilito dall'assemblea dei soci, la quale determina anche le modalità e i termini per l'effettivo pagamento.

Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso di tutte le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

ART. 20 - L'Organo amministrativo può nominare uno o più direttori, con specifiche funzioni generali, commerciali, tecniche o amministrative, anche tra persone estranee alla so-

cietà, determinando il relativo compenso.

ART. 21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Quando richiesto dalla legge o comunque deliberato dall'assemblea il controllo della società, anche contabile, è affidato ad un Collegio Sindacale composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Il Collegio Sindacale sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe professionali.

ART. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, deve redigere il Bilancio nei modi di legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza di tutti i criteri stabiliti dal codice civile, verrà presentato per l'approvazione

all'Assemblea dei soci, da convocarsi a norma del precedente articolo 12.

Una copia del bilancio, a norma di legge, deve essere depositata nella sede della società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

ART. 24 - Prima di ogni distribuzione, dagli utili netti deve essere dedotta la somma da accantonare a riserva legale, come per legge.

Inoltre, dagli utili netti può essere dedotta una ulteriore quota da accantonare a riserva facoltativa, da destinare a scopi che l'assemblea riterrà opportuni.

ART. 25 - L'Assemblea che approva il bilancio, dopo gli accantonamenti di cui al precedente articolo 24 delibera anche sulla distribuzione degli utili netti ai soci, in proporzione alle quote di capitale detenute e stabilisce il termine e le modalità per il pagamento dei dividendi.

I dividendi non riscossi entro cinque (5) anni dal termine fissato dall'Assemblea sono prescritti.

ART. 26 - Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme di legge.

ART. 27 - Per tutto quant'altro qui non espressamente contemplato, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dei quali dichiara di avere esatta ed integrale conoscenza.

Richiesto ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia occupa sedici facciate intere e quanto della diciassettesima fin qui di cinque fogli.

Viene sottoscritto alle ore dodici.

F.to Nicola Vendola

F.to Notaio Domenico Amoruso L.S.